

## Nota su Legge di bilancio 2017

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 460 e 461, legge n. 232 del 2016) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.